



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Procedure per l'elezione di un Ricercatore/Tecnologo del CNR ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 giugno 2015, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 115/2015 – Verb. 283

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”, in particolare l'articolo 23 (*Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R. e norme transitorie e finali*);

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” ed in particolare l'articolo 6;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO l'articolo 7, comma 1 dello Statuto il quale prevede l'elezione di un componente del Consiglio di amministrazione da parte del personale del CNR tra ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo attraverso procedure di consultazione anche telematica;

DELIBERA

1. Il Presidente, con proprio decreto, indice consultazioni telematiche del personale CNR per l'elezione di un componente del Consiglio di amministrazione tra ricercatori e tecnologi del CNR di ruolo;
2. A tal fine con lo stesso decreto nomina una commissione elettorale costituita da tre membri, cui è affidata la responsabilità del calendario delle votazioni e del corretto svolgimento delle consultazioni. Un funzionario del CNR con qualifica dirigenziale, nominato dal Presidente, esercita funzioni di segretario della commissione.
3. Le consultazioni avvengono previa presentazione di candidature corredate da *curricula*. Le candidature sono pubblicate sul sito web del CNR. Ogni avente diritto esprime un solo voto oltre un eventuale voto ulteriore in caso di ballottaggio.
4. La commissione indica con propria deliberazione i tempi e le modalità tecniche attraverso le quali sarà possibile presentare le candidature ed esprimere il voto.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

5. Il Consiglio di amministrazione approva gli atti della commissione proclama l'eletto.
6. I risultati della procedura di elezione sono trasmessi al Ministro con il curriculum vitae del vincitore per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Giuliano Salberini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Luigi Nicolais

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Paolo Annunziato